Bagno di Romagna | Cesena | Mercato Saraceno | Montiano | S.P.Q.S. Sarsina | Verghereto

STATUTO
DELL'UNIONE DEI COMUNI
"VALLE DEL SAVIO"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- **Consiglio Comunale di Bagno di Romagna** **Del. N. 62 del 29/11/2013**
- **Consiglio Comunale di Cesena** **Del. N. 78 del 12/12/2013**
- **Consiglio Comunale di Mercato Saraceno** **Del. N. 69 del 14/11/2013**
- **Consiglio Comunale di Montiano** **Del. N. 37 del 14/11/2013**
- **Consiglio Comunale di Sarsina** **Del. N. 69 del 14/11/2013**
- **Consiglio Comunale di Verghereto** **Del. N. 64 del 28/11/2013**

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 10/11/2014

I N D I C E

TITOLO I° - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1-Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone PAG. 4
ART. 2 - Statuto e Regolamenti PAG. 5
ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione PAG. 5
ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione PAG. 6
ART. 5 – Finalità - Funzioni e compiti dell'Unione PAG. 7
ART. 6 - Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni PAG. 8
ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione PAG. 9

TITOLO II° - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 - Gli Organi di governo PAG.10

IL CONSIGLIO

ART. 9 - Competenze del Consiglio PAG.11
ART. 10 - Composizione del Consiglio PAG.12
ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri PAG.12
ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere PAG.13
ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare PAG.14
ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione – Cause di decadenza PAG.14
ART. 15 - Prima seduta del Consiglio e Presidenza PAG.14
ART. 16 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio PAG.15
ART. 17 - Disciplina delle sedute PAG.15
ART. 18 – Votazioni PAG.15
ART. 19 - Commissioni consiliari PAG.16
ART. 20 - Gruppi consiliari PAG.16

LA GIUNTA

ART. 21 - Composizione della Giunta PAG.17
ART. 22 - Competenze della Giunta PAG.17

IL PRESIDENTE

ART. 23 - Il Presidente PAG.18
ART. 24 - Il Vicepresidente PAG.18
ART. 25 - Elezione e surrogazione del Presidente PAG.19

TITOLO III° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26 - Rapporti tra organi politici e dirigenza PAG.19
ART. 27 - Principi generali di organizzazione PAG.20
ART. 28 – Sub ambiti PAG.20
ART. 29 - Conferenza dei Sindaci di sub ambito PAG.21
ART. 30 – Articolazione degli uffici e dei servizi in sub ambiti Pag. 22
ART. 31 - Principi generali di gestione PAG.22
ART. 32 - Principi in materia di personale PAG.23
ART. 33 - Principi di collaborazione PAG.23
ART. 34 - Segretario / Direttore Generale PAG.24
ART. 35 - Responsabili dei settore e dei servizi PAG.25
ART. 36 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione PAG.25

TITOLO IV° - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 37 - Principi generali PAG.26
ART. 38 - Strumenti di programmazione PAG.26
ART. 39 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna PAG.26
ART. 40 - Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro PAG.26
ART. 41 - Progetti speciali integrati PAG.27

ART. 42 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società PAG.27

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43 - Finanze dell'Unione PAG.28
ART. 44 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione PAG.28
ART. 45 - Gestione finanziaria PAG.29
ART. 46 – Organo di Revisione contabile PAG.29
ART. 47 - Affidamento del servizio di Tesoreria PAG.30

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 48 - Principi generali PAG.31
ART. 49 - Informazione e trasparenza PAG.31
ART. 50 - Accesso ai documenti amministrativi PAG.32
ART. 51 – Accesso civico PAG.32
ART. 52 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo PAG.32
ART. 53 - Istanze, petizioni e proposte PAG.33

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - Atti regolamentari PAG.34
ART. 55 - Il Presidente temporaneo PAG.34
ART. 56 - Continuità Amministrativa PAG.34
ART. 57 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione PAG.35

ALLEGATO "A" – art. 6 co. 4

TITOLO I°
PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1
ISTITUZIONE DELL'UNIONE – DENOMINAZIONE, SEDE, STEMMA E GONFALONE

1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 24 gennaio 2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è costituita tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto l'**Unione dei Comuni "Valle del Savio"**, di seguito denominata "Unione".

2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione. L'Unione esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, 2 co, della Costituzione. In particolare, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio**"** subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, come risultanti dal Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 21/2012, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, istituita si sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 42 del 27.02.2009, trasformata in Unione di Comuni ai sensi Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.

3) L'Unione è un Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi di cui al commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.

4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Cesena. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni "Valle del Savio" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.

7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.

8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

ART. 2
STATUTO E REGOLAMENTI

1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.lgs 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
2) **Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.**
3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

ARTICOLO 3
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2) Lo scioglimento dell'Unione – nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
   - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
   - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
   - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;

3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate" sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 4
ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE

1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista per i Comuni montani solo in caso di passaggio ad altra Unione. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che ha receduto.
5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

ART. 5
FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE

1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
   a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
   b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;

c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del T.U.E.L e delle Leggi Regionali in materia.

2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:
a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

3) L'"Unione" è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.

4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.

5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.

6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

ART. 6
FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI

1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
4) L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate a cui l'Unione subentra ai sensi del Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto.
5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'articolo 7, sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché dall'art. 7 co. 3 della Legge Regionale 21/2012, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
6) L'elenco delle funzioni e servizi conferiti all'Unione per l'esercizio in forma associata per tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.7 della L.R. 21/2012, in sede di prima applicazione è il seguente:
   a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
   b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
   c. sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4;
   d. sistemi informatici e tecnologie dell'informazione, come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2010.
7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.

8) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

ART. 7
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE

1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.

2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:

– il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
– il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
– le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
– le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese e delle entrate;
– le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
– le condizioni nella successione della gestione del servizio;
– la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
– le modalità di recesso.

3) Il conferimento delle funzioni, di norma, può essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.

4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

TITOLO II°
GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO

1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
   - il Consiglio
   - la Giunta;

- il Presidente.

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'art. 11 co. 4. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentati dei soli Comuni interessati alle elezioni.

5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.

7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.

8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal TUEL, laddove compatibili.

9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

IL CONSIGLIO

ART. 9
COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'unione e da essa gestiti. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del TUEL .

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 10
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ciascun Comune nel rispetto del principio della parità di accesso del genere meno rappresentato. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto.
2) Nel Consiglio così costituito ciascun Consigliere dispone di 1 voto ad eccezione dei rappresentanti del Comune di Cesena che dispongono di 5 voti ciascuno, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza.
3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario
4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

ART. 11
ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.

3) In sede prima costituzione del Consiglio dell'Unione si applicano le modalità di nomina e i termini previsti dal co. 3 art. 9 L.R. 21/2012

4) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono l'Unione. In tal caso i componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, decadono dalla carica.

5) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, nei termini di cui al co.1, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.

6) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.

7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.

8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12
DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.

2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

ART. 13
GARANZIA DELLE MINORANZE
E CONTROLLO CONSILIARE

1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.

2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il

funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3) L'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto

ART. 14
INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA

1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative..
3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
4) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

ART. 15
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E PRESIDENZA

1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni , decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni membri.
2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.
4) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e successivamente procede alla elezione del Presidente secondo le modalità di cui al successivo art.25.

ART. 16
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e

nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

ART. 17
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente che rappresentino la metà dei voti assegnati al Consiglio.
2) Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal Regolamento.
3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica.
4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

ART. 18
VOTAZIONI

1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

ART. 19
COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel rispetto del principio della parità di accesso, nel suo seno commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie, consultive e

propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

ART. 20
GRUPPI CONSILIARI
(Abrogato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 10/11/2014)

LA GIUNTA

ART. 21
COMPOSIZIONE

1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
2) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, da un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione, scelto tra i propri assessori.
3) I Sindaci possono essere sostituti in caso di loro incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, da un assessore con delega.
4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

ART. 22
COMPETENZE

1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
   – ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
   – ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
   – a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
   – a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
   – a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
   – approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.
4) Essendo l'Unione coincidente con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

IL PRESIDENTE

ART. 23
IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende le attività del Segretario – Direttore.
4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni membri.
7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
8) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

ART. 24
IL VICEPRESIDENTE

1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 25
ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE

1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire a maggioranza assoluta dei voti assegnati, una durata più ridotta con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente.

2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico.

3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.

4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

5) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

TITOLO III°
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 26
RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA

1) Gli organi di governo dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3) I rapporti tra organi di governo e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

ART. 27
PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
   a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
   b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
   c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
   d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
   a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
   b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
   c) il Segretario;
   d) la dirigenza;
   e) i responsabili dei settori e dei servizi;
   f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
   g) i casi di incompatibilità;
   h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 28
Sub AMBITI

1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.

2) Il sub ambito territoriale individuato in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità montana ed ha sede nel Comune di Bagno di Romagna

3) Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei voti assegnati.

4) Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.

5) Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.

6) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

7) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 29
CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO

1) All'interno di ciascun sub ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub-ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.

2) La Conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio del sub ambito.

3) Alle Conferenze dei Sindaci di sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.

4) Le Conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
- propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei servizi dell'Unione in riferimento alle sole articolazioni direttamente ricollegate al sub ambito;
- sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione;
- promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.

5) La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento denominato "Coordinatore d'ambito".

6) Il Coordinatore d'ambito:
- convoca presiede la conferenza secondo le modalità previste dal regolamento;
- propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
- concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Sindaci di sub ambito" vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

ART. 30
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI

1) Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o per parte di esso.

2) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi/ e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.

3) Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.

4) La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci.

5) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

ART. 31
PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.

2) Ai responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.

4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.

ART. 32
PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE

1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.

2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.

3)Il personale dipendente è **assegnato alla** dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4)I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità **.**

5)Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/**struttura organizzativa** dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.

6)Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.

7)Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1)L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

2)La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3)Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

4)I Segretari degli Enti partecipanti e il Segretario dell'Unione, si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

ART. 34
SEGRETARIO

1) L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente sentita la Giunta. L'incarico di

Segretario è assegnato ad uno dei Segretari degli Enti da cui ha tratto origine l'Unione.

2) Al Segretario compete la gestione giuridico-amministrativa dell'Ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa .

3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è eventualmente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.

4) Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e dai singoli regolamenti nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente.

5) In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina il sostituto fra i Segretari di cui al co.1.

6) Al Segretario possono essere assegnate le funzioni di Direttore generale di cui all'art.108 TUEL.

ART. 35
RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato**,** a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del **Dirigente** responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente sentito il Segretario.

ART. 36
INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, **anche** al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

TITOLO IV°
ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

ART. 37
PRINCIPI GENERALI

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

ART. 38
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
   - l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
   - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
   - i Progetti speciali integrati.

ART. 39
ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

ART. 40
PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

ART. 41
PROGETTI SPECIALI INTEGRATI

1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

ART. 42
PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'

1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenza degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinchè nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO V°
FINANZA E CONTABILITA'

ART. 43
FINANZE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.

3. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

ART. 44
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 45
GESTIONE FINANZIARIA

1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l' insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente, A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
5) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi generali dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base di criteri definiti dallo stesso Consiglio

ART. 46
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Organo di Revisione dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
2) L' Organo di Revisione dei Conti**,** non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell' Organo di Revisione dei Conti**,** e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti**,** e quella degli Uffici.
4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

ART. 47

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

TITOLO VI°
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 48
PRINCIPI GENERALI

1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

ART. 49
INFORMAZIONE E TRASPARENZA

1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 33/2013.
2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazione di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
3) L'Unione ha un suo Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e quelli prescritti per legge

ART. 50
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

ART. 51
ACCESSO CIVICO

1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

ART. 52
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il dritto di accesso ai documenti amministrativi.
2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 53
ISTANZE E PROPOSTE

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 54
ATTI REGOLAMENTARI

1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.
3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.

.

ART. 55
IL PRESIDENTE TEMPORANEO

1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

ART. 56
CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, così come risultanti dal Piano di successione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2012, in capo alla Comunità Montana .
2) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate sino alla modifica degli stessi.
3) Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

ART. 57

EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE

1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di approvazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo.

2) **Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.**

3) **Le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione. Si applicano a tale ipotesi le disposizioni previste dai seguenti commi.**

4)Lo Statuto viene altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.

5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

Allegato “A” Statuto Unione dei Comuni “Valle del Savio” – Convenzioni	Comuni aderenti	Scadenza
Gestione associata del servizio di Polizia locale tramite l’istituzione del Corpo Intercomunale unico	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Verghereto	31 dicembre 2014
Gestione associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale – istituzione dell’ufficio di piano e della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione unificata degli interventi in materia di formazione professionale	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata degli interventi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata dell’Organismo Indipendente di Valutazione	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata del servizio di Protezione Civile	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina – Verghereto	14 settembre 2016
Gestione in forma associata della centrale di committenza	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina – Verghereto	15 maggio 2018
Gestione unificata della materia simica	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina – Verghereto	21 gennaio 2020